

ASSOCIAZIONE CULTURALE
JAZZ SCHOOL TORINO
VIA BALTEA 3, 10155 TORINO
C.F. e P.I.: 11162300013



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 22 del mese di ottobre 2022, alle ore 11:00 presso la sede sita in Torino, Via Baltea 3, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione modifiche statutarie al fine del perfezionamento dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, come da richiesta dall'Ufficio Regionale preposto.
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti i Soci dell'Associazione e il Consiglio Direttivo così come definito di seguito:

Dario Giovanni Lombardo (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Davide Liberti (VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Fabbrini Monica (SEGRETARIO)

Tione Daniele (CONSIGLIERE)

Mario Poletti (CONSIGLIERE)

Gabriele Ferian

Stefano Calcagno

Gianni Virone

Giangiacomo Rosso

Grimaldi Giovanni

Barbieri Mattia

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente, Sig. Dario Giovanni Lombardo, il quale constata e fa constatare la regolarità della seduta, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Consiglio, preliminarmente e all'unanimità, nomina segretario il Sig. Liberti Davide che accetta.

Il Presidente rende noto che le modifiche apportate allo Statuto rispondono all'esigenza di adeguare il testo alle richieste ricevute e contenute in lettera giunta via pec, dall'Ufficio Piemonte, in seguito alla richiesta di iscrizione al RUNTS della JST.

Descrive i punti indicati da modificare e le ulteriori richieste.

Viene data lettura delle modifiche introdotte nel testo dello Statuto.



Il Presidente risponde alle domande formulate dai presenti e a conclusione viene posto in votazione palese il primo punto all'odg, che viene approvato all'unanimità. Per il secondo punto all'ordine del giorno viene conferito incarico allo studio della D.ssa Biancucci Maria di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione della presente delibera in tutti gli Uffici presso cui si renda necessario. Non essendoci null'altro di cui discutere l'assemblea viene chiusa alle ore 12:30 previa lettura, sottoscrizione ed integrale approvazione del presente processo verbale.

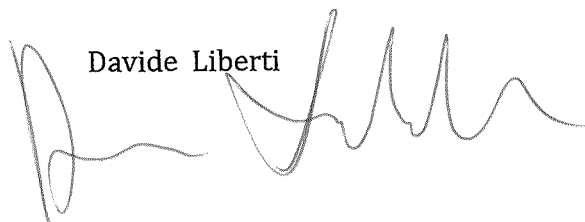
Il Presidente

Dario Giovanni Lombardo

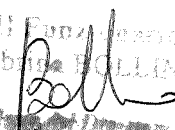


Il Segretario

Davide Liberti



Attestato della validità
della deliberazione del Consiglio
della Municipalità di Torino 2
28/10/2022 n. 3530
3. Atto Gente bollo
e Registro

Il Presidente
Sabrina FOLLINI

Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "JAZZ SCHOOL TORINO"

ARTICOLO 1

(Denominazione e sede)

E' costituita l'Associazione "JAZZ SCHOOL TORINO", con rispetto delle norme dettate del Codice Civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in via Baltea n. 3 in Torino, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e allo stesso modo può essere modificata la sede legale senza che ciò comporti modifica statutaria se nell'ambito dello stesso comune, fermo restando l'obbligo di comunicazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

L'associazione agisce nel rispetto del **Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.l.**, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 2

(Finalità e attività)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: **ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, di cui in particolare si richiama la**

- **lettera i):**

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo stesso art. 5.

Ed in particolare per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione promuove ed attua iniziative ricreative, culturali, artistiche, atte a:

- potenziare i mezzi ed i modi di utilizzazione del tempo libero,
- migliorare le condizioni per la crescita culturale e sociale dei propri iscritti,
- favorire l'armonizzazione della vita post lavorativa e post-scolastica, in un ambiente di sereno incontro dei soci per un reciproco scambio di valori ed esperienze,
- curare tutte le necessarie fasi di studio e ricerca con la realizzazione di prodotti musicali, editoriali e multimediali.

L'Associazione intende costituire un punto di riferimento per la diffusione e la promozione della cultura musicale, del jazz, blues, manouche e musiche popolari e di improvvisazione, della letteratura e di ogni altra forma di espressione artistica.

L'attività comprende l'organizzazione di lezioni, convegni, manifestazioni, eventi, stage di aggiornamento, corsi e centri di formazione e di avviamento, l'attuazione di percorsi di creazione e di organizzazione di eventi culturali, concerti, tournée, festival, corsi e concorsi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, attività di formazione musicale di ricerca attività editoriale e discografica.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato alla individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il consiglio direttivo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro; ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dal consiglio direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'**art. 36 del d.lgs. 117/2017**.

ARTICOLO 3 **(Soci Diritti/Doveri)**

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Possono aderire all'associazione anche soggetti giuridici quali altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b) Soci Ordinari: cioè coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e che siano ammessi con relativa delibera del medesimo. Rimane salva la possibilità per il Presidente e/o Vice Presidente, di ammettere come soci coloro che ne facciano regolare domanda di ammissione, salva ratifica successiva del Consiglio Direttivo.

Coloro che desiderano aderire all'Associazione devono presentare domanda di ammissione scritta al Consiglio Direttivo osservando le seguenti modalità:

- indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;

- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi sociali.

L'accettazione o il respingimento delle domande di adesione sono valutati e deliberati dal Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione entro i successivi 30 giorni all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. I soggetti diversi dalle persone fisiche devono allegare alla domanda di adesione copia dello statuto sociale e dell'atto deliberativo del loro organo interno che conferisce al firmatario della domanda i poteri per richiedere l'adesione.

L'adesione all'Associazione ha valore per tutto l'anno associativo. È pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del Socio alla vita associativa.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se di maggiore età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al segretario, presso la sede dell'Associazione entro 20 giorni dalla richiesta; l'accesso ai predetti libri potrà avvenire anche in modalità telematica; in particolare, per quanto riguarda il solo libro dei verbali del consiglio direttivo, la richiesta scritta dovrà essere presentata al consiglio stesso.

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche per le varie attività e per i servizi sociali;
- b) obbligo di mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- a) morosità;
- b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;
- c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) per comportamento scorretto.

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli Soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

Il socio può essere escluso quando non si attiene alle norme statutarie, quando arreca danni morali o materiali all'Associazione, quando fomenta dissidi in seno a essa, quando ne danneggia l'immagine con il suo comportamento sociale.

L'esclusione da Socio è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell'esclusione è data comunicazione scritta al domicilio del Socio escluso.

L'esclusione ha effetto dal momento in cui il Socio ne riceve comunicazione scritta.

I Soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea, presentando ricorso scritto al Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. I Soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio direttivo dietro pagamento delle quote associative arretrate.

ARTICOLO 4

(Patrimonio ed Entrate)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione al pubblico di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo;
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a dell'art.148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la Sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati

ARTICOLO 5

(Esercizi sociali e Bilanci)

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ARTICOLO 6

(Quote Sociali)

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ARTICOLO 7

(Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Si riunisce sia in forma ordinaria che straordinaria presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata con annuncio scritto contenente l'ordine del giorno, inviato a ogni Socio, anche a mezzo di fax o posta elettronica e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno otto giorni prima della data convenuta; quella ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto consuntivo relativo all'anno precedente e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno. Deve inoltre essere convocata, se richiesta per iscritto da almeno 1/10 del totale dei Soci aventi diritto al voto, entro venti giorni successivi alla richiesta stessa nella quale i richiedenti dovranno esprimere le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'assemblea dei soci ha le seguenti inderogabili competenze:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto/bilancio di esercizio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altro Socio.

L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione e idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati e aventi diritto al voto.

Ogni Socio ha diritto a un voto; si applica l'art. 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo, il Socio deve essere iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati nonché in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio, purché il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può ricevere una sola delega.

Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto.

Di ogni assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o da chi ne fa le veci, scegliendolo fra i presenti.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione.

L'assemblea straordinaria delibera inderogabilmente:

- le modifiche da apportare allo Statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Le delibere dell'assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti o rappresentati per delega.

La delibera per lo scioglimento deve essere approvata con voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

L'organo di amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Nel caso in cui a seguito di dimissioni di uno o più componenti il numero dei suoi membri risulti minore di 3 l'organo di amministrazione decadrà automaticamente e sarà convocata dal presidente uscente un'assemblea ordinaria per l'elezione dei nuovi membri.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Per quanto attiene alle cause di ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

In merito al conflitto di interessi degli stessi si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, senza che il seguente elenco debba intendersi limitativo o esaustivo, l'organo amministrativo ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- amministrare l'associazione;
- attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario su proposta del Presidente;
- intervenire sull'osservanza dello Statuto e delle norme regolamentari;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei Soci alle attività dell'Associazione;
- redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa;
- redigere il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo e/o se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dei soci e curarne gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- stabilire l'importo della quota associativa annuale.

ARTICOLO 9

(Della Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 10

(Revisore Unico dei Conti)

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ARTICOLO 11

(Organo di Controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 12

(Personale Retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ARTICOLO 13

(Assicurazione dell'Associazione e dei Volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

ARTICOLO 14

(Clausola Compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente del Tribunale di Torino.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 15

(Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 16

(Disposizioni Finali)

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Torino, 22 Ottobre 2022

Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente

(Dario Giovanni Lombardo)

